



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 8 | 16/03/2023

RCE

Pag. 1 / 13

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
CE DEGLI ASCENSORI**

8	16/03/2023	Allineamento con procedura			
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 8 | 16/03/2023

RCE

Pag. 2 / 13

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. DEFINIZIONI	4
5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE.....	5
5.1 Richiesta e relativo invio di offerta	5
5.2 Accettazione offerta e conferma d'ordine	5
5.3 Nomina dell'ispettore	5
5.4 Documentazione tecnica.....	6
5.5 Verifica documentale.....	6
5.6 Verifica funzionale.....	6
6. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI-COMITATO DI CERTIFICAZIONE ..	7
7. EMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	7
8. UTILIZZO DEL CERTIFICATO ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE	8
9. RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ.....	8
10. USO DEL MARCHIO ACCREDIA	9
11. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	9
12. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA	9
13. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI	10
14. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche s.r.l.	10
a) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento; 10	
b) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:	10
15. IMPEGNI DEL CLIENTE.....	10
16. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI.....	12
17. RECESSO DAL CONTRATTO	13
18. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO.....	13
19. RISERVATEZZA	13



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 3 / 13

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare contrattualmente il servizio di valutazione della Conformità degli “ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni” elencati nella Direttiva 2014/33/UE.

Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni UE degli Ascensori si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l’emissione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., dei documenti definiti al punto 5.4.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra R.A.F. Verifiche s.r.l. e il committente.

È espressamente esclusa dall’oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati nell’edizione vigente sul sito internet: www.rafverifiche.eu. I clienti possono comunque richiederne una copia.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l’emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali nuove legislazioni, regolamenti delle autorità competenti, politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, R.A.F. Verifiche s.r.l. fornisce adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;

- Regolamento Accredia RG-01 nella revisione in vigore Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale

- Regolamento Accredia RG-01-03 nella revisione in vigore “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto”

- RG-01-04 nella revisione in vigore - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 4 / 13

- Regolamento Accredia RG-09 nella revisione in vigore “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA”
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”

4. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da R.A.F. Verifiche s.r.l. nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 162/99 ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

In particolare si riportano le seguenti definizioni:

- Ascensore: apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
 - supporto del carico: la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle
 - Installatore: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore.
 - Specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare
 - Non conformità: Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento o al mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento.
 - Valutazione della conformità: Il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2014/33/UE relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori.
 - Dichiarazione UE di conformità: Dichiarazione da parte dell'Installatore, sotto la sua sola responsabilità, della rispondenza di uno specifico ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva.
 - Marcatura CE: una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che prevede l'apposizione
 - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza: Gli ascensori cui si applica la direttiva 2014/33/UE rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I.
 - Cliente: il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per “Legale Rappresentante” si intende l'Amministratore del Condominio.



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 5 / 13

- Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione
- Osservazioni: Risultati che emergono dalle attività di ispezione e che sono espressi come deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione.

-

5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE

5.1 Richiesta e relativo invio di offerta

L'installatore o suo mandatario (in seguito "cliente" o "Installatore" o "Richiedente") nel caso in cui scelga di procedere secondo l'allegato VIII, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Direttiva 2014/33/UE, può dare incarico alla RAF VERIFICHE per la valutazione della conformità di un impianto al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

L'installatore può pertanto richiedere un'offerta per la certificazione.

A seguito della richiesta di offerta, la RAF VERIFICHE invierà l'offerta tramite mod. P6M con allegata la richiesta formale di certificazione (Mod. P6A) contenente tutti i dati dell'impianto oggetto di certificazione e l'elenco della documentazione eventualmente necessaria (mod. P6L) che il cliente dovrà fornire almeno 10 giorni prima della data prestabilita.

5.2 Accettazione offerta e conferma d'ordine

Nel caso il Richiedente intenda accettare l'offerta, invia a RAF Verifiche la Richiesta di Certificazione (mod. P6A) firmata che sarà riesaminata dal legale rappresentante di RAF Verifiche per verificarne la completezza. In caso di correttezza della richiesta di certificazione, la stessa verrà restituita al richiedente con la firma del legale rappresentante come conferma d'ordine.

Il modulo di Richiesta di Certificazione firmato e relativa accettazione da parte di RAF Verifiche ha valenza di contratto.

5.3 Nomina dell'ispettore

RAF Verifiche inizia di fatto l'iter di certificazione, nomina l'Ispettore incaricato e pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il cliente.

A seguito della nomina dell'ispettore, la RAF Verifiche comunica il suo nominativo al cliente tramite mod. P6B.

Contestualmente, verrà formalmente richiesta la documentazione necessaria per il collaudo tramite modulo P6L che dovrà pervenire alla RAF Verifiche almeno 10 giorni prima del collaudo.

Il cliente a sua volta ha 7 gg di tempo per la eventuale ricusazione della nomina. In assenza di riscontri, l'ispettore viene confermato.

L'ispettore nominato rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per l'opportuna verifica.



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 6 / 13

L'attività di valutazione della conformità è svolta secondo la Direttiva 2014/33/UE e si articola nelle fasi di verifica documentale e verifica funzionale.

La Richiesta di Certificazione può essere presentata dall'Installatore, nella persona del legale rappresentante, o dal suo mandatario così come stabilito dall'Unione europea.

5.4 Documentazione tecnica

A seguito della ricezione della documentazione, l'ispettore incaricato e confermato, concorderà con il cliente la data di esecuzione del collaudo. Se entro 10 giorni dalla data prestabilita del collaudo non viene recepita tutta la documentazione elencata nel mod. P6L, tale data potrà essere posticipata.

La mancata consegna anche parziale di tale documentazione a RAF Verifiche comporta l'impossibilità da parte di RAF Verifiche di attivare l'iter di certificazione.

5.5 Verifica documentale

La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente, viene analizzata dall'ispettore incaricato da RAF Verifiche con l'ausilio del mod. P6C al fine di accertarne la completezza e il soddisfacimento ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al richiedente, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo entro la data prestabilita di collaudo. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall'Installatore, si procede come concordato.

Qualora il cliente non provveda entro la data di collaudo alla risoluzione delle non conformità, la domanda decade e deve essere presentata una nuova domanda. Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate.

Tutta la documentazione sarà trattenuta da RAF Verifiche.

5.6 Verifica funzionale

A conclusione positiva dell'analisi documentale, le attività di verifica funzionale verranno eseguite come da accordi.

L'Ispettore interverrà sull'impianto:

- Verranno eseguite le prove come richiesto dalla Direttiva e dalle norme, compilando la check-list P6E di controllo appositamente predisposte da RAF Verifiche;
- si accerterà che i componenti utilizzati nell'ascensore controllato siano corrispondenti a quelli documentati; e in caso di difformità si richiederà all'installatore la rettifica documentale.

Se l'ascensore verificato non soddisfa in modo completo i requisiti imposti dalla Direttiva, l'Ispettore ne annoterà le problematiche nella check-list di verifica modello P6E, richiedendo all'Installatore per iscritto i dovuti adeguamenti, evidenziando a RAF Verifiche l'eventuale necessità di tornare sull'ascensore per prove integrative e/o accertamenti vari.



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 7 / 13

Al termine dell'attività e alla risoluzione delle eventuali Non conformità, l'ispettore consegnerà al Comitato di certificazione tutta la documentazione raccolta necessaria per la delibera.

La notifica di una Non Conformità comporta l'obbligo da parte dell'installatore di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione, per la risoluzione. È compito di RAF Verifiche comunicare al Richiedente la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco, entro un periodo di tempo definito - comunque non superiore ai 60 giorni - oppure un'analisi documentale.

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI-COMITATO DI CERTIFICAZIONE

La conformità e la completezza della documentazione inerente alla pratica di certificazione viene valutata da un organo di delibera o Comitato Di Certificazione. Tale comitato è costituito dal RT o dal Sostituto RT, per salvaguardare l'estraneità al processo di certificazione. In caso di mancata estraneità, deve essere nominata una terza parte idonea ed imparziale. Tale Comitato valuta quindi la correttezza della seguente documentazione:

- Richiesta di certificazione/affidamento incarico mod. P6A
- Comunicazione nominativo tecnico incaricato mod. P6B
- Check List Esame Documentale mod.P6C
- Verbale Esame di Progetto mod.P6D
- Check List di Collaudo e verbale finale mod.P6E
- Documentazione tecnica a corredo

Nel caso la documentazione risulti completa e conforme, il Comitato di Certificazione emette il Verbale di Delibera per la Certificazione tramite il mod.P6F e mod.P6G.

7. EMISSIONE DEL CERTIFICATO

Se il Comitato di Certificazione, quindi, giudica la valutazione conforme alle esigenze essenziali di sicurezza della Direttiva 2014/33/UE e delle procedure applicabili, la RAF Verifiche emette Il Certificato di Conformità (mod.P6H).

La trasmissione comporterà l'invio del Certificato di conformità in unico originale al richiedente.



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 8 / 13

La numerazione identificativa dei Certificati UE sarà effettuata secondo una numerazione che prevede un codice costituito da nove cifre di cui le prime sei indicano la data di certificazione e le ultime tre individuano il progressivo dell'anno in corso come di seguito rappresentato:

aaaammgg/xxx

(es. per il giorno 8 ottobre 2012 e per il quinto certificato emesso nell'anno il numero di certificato sarà 20121008/005)

Qualora le attività di verifica si siano concluse con esito negativo, RAF Verifiche non rilascia l'attestato e informa di ciò il Richiedente, motivando dettagliatamente le cause della propria decisione. In questo caso l'installatore sarà obbligato a richiedere nuovamente la certificazione, rivolgendosi al medesimo Organismo Notificato.

8. UTILIZZO DEL CERTIFICATO ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

Una volta ottenuto il Certificato, l'Installatore appone la Marcatura CE nella cabina dell'ascensore che soddisfi i requisiti di salute e sicurezza previsti dal DPR 162/99 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 2.2 dell'allegato VIII, il numero di identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE.

In applicazione delle Direttive e Regolamenti comunitari, l'apposizione di ogni altra marcatura può avvenire purché detti marchi non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

9. RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «UE» secondo le previste procedure di valutazione riportate al punto 5.1 del presente regolamento, viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto all'art.19 della Direttiva 2014/33/UE.

Per tutto il periodo di validità del Certificato, il cliente può fare riferimento al Certificato ottenuto nelle dichiarazioni CE di conformità rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc, soltanto a condizione che ogni riferimento sia corretto nei modi e non induca ad errate interpretazioni (deve essere chiaro che il Certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore e non altri prodotti).

È possibile la riproduzione del Certificato rilasciato da R.A.F. Verifiche s.r.l., purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali); sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 9 / 13

Analogamente per quanto riguarda il marchio R.A.F. Verifiche s.r.l. fornito solo su richiesta. Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore). Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi).

Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

10. USO DEL MARCHIO ACCREDIA

Per l'uso del MARCHIO ACCREDIA la RAF VERIFICHE ed il soggetto certificato possono operare esclusivamente in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Accredia RG-09 in ultima revisione "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" e s.m.i., Regolamento reso disponibile da Accredia sul sito internet della stessa.

11. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

A seguito della concessione della certificazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. aggiorna il proprio database contenente i dati relativi alla corretta e univoca identificazione del Certificato rilasciato:

- identificazione dell'ascensore;
- il fabbricante / installatore / proprietario;
- il luogo di fabbricazione / installazione;
- il tipo di controllo cui l'ascensore è stato sottoposto;
- la data di emissione dell'attestato.

Il database viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi Certificati.

R.A.F. Verifiche s.r.l. inoltre, rende disponibile agli Enti di accreditamento ed agli Organi Ufficiali competenti l'informazione ufficiale relativa allo stato delle certificazioni emesse tramite l'inserimento nell'Elenco dei Certificati, disponibile sul sito internet www.rafverifiche.eu).

12. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA

La validità del Certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nella norma vigente al momento dell'emissione del Certificato.

Gli obblighi di R.A.F. Verifiche s.r.l. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del Certificato.



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8 | 16/03/2023

RCE

Pag. 10 / 13

13. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva per un periodo di 15 anni dalla data di rilascio del Certificato la documentazione tecnica e ogni altro documento oggetto della procedura per la certificazione CE, gli originali degli atti rilevanti per la procedura ed un esemplare del Certificato rilasciato.

I Certificati rilasciati da R.A.F. Verifiche s.r.l. e i documenti pertinenti, devono essere conservati dall'installatore, insieme con la Documentazione Tecnica e relativi adeguamenti, raccolta in un Fascicolo Tecnico (FT), per almeno 10 anni dalla data di commercializzazione e rimanere a disposizione delle autorità competenti per i necessari controlli.

14. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche s.r.l.

- a) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento;
- b) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, sia interne che esterne, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati).
 - imparzialità (R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale).
 - riservatezza: tutto il personale R.A.F. Verifiche s.r.l., compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso. R.A.F. Verifiche s.r.l. fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso R.A.F. Verifiche s.r.l. ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie;
- c) R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;
- d) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente;
- e) R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

15. IMPEGNI DEL CLIENTE



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 11 / 13

Il cliente, dalla sottoscrizione del modulo di Richiesta di Certificazione e per tutto il periodo di validità dell'attestazione di conformità rilasciata, si impegna a:

a) non formulare analoga domanda di certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato;

b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;

c) accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da R.A.F. Verifiche s.r.l., e accettare altresì, ispettori R.A.F. Verifiche s.r.l. in affiancamento/addestramento e ispettori R.A.F. Verifiche s.r.l. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

d) fornire tutte le informazioni/documenti che R.A.F. Verifiche s.r.l. potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che R.A.F. Verifiche s.r.l. ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;

e) consentire al personale ispettivo R.A.F. Verifiche s.r.l. designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;

f) mettere a disposizione del personale ispettivo R.A.F. Verifiche s.r.l., all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a R.A.F. Verifiche s.r.l.;

g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a R.A.F. Verifiche s.r.l. le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale R.A.F. Verifiche s.r.l., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con R.A.F. Verifiche s.r.l. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

h) accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di R.A.F. Verifiche s.r.l. e impegnarsi a risolvere le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, in un tempo massimo di giorni sessanta (60gg) dalla data di Richiesta di Integrazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.; trascorso tale tempo la R.A.F. Verifiche s.r.l. sarà sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'esito della Certificazione oggetto di contratto.

i) consentire a R.A.F. Verifiche s.r.l. l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a R.A.F. Verifiche s.r.l. o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;

l) attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 8 | 16/03/2023

RCE

Pag. 12 / 13

m) assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;

n) non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di R.A.F. Verifiche e/o del servizio di valutazione considerato

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, R.A.F. Verifiche ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

16. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di R.A.F. Verifiche s.r.l..

Sotto la responsabilità della Direzione di R.A.F. Verifiche s.r.l., il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta entro 30 giorni lavorativi per confermare di avere ricevuto il reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, R.A.F. Verifiche provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da R.A.F. Verifiche nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto. R.A.F. Verifiche s.r.l. provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze); nel caso di ricorsi relativi ad attività di certificazione non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica e nella decisione della certificazione, e in tale caso, nella definizione della soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati i membri del Comitato per l'Imparzialità

In caso di necessità, R.A.F. Verifiche s.r.l. può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova.

I costi del ricorso saranno a carico:

- di R.A.F. Verifiche s.r.l. se il ricorso è accolto;



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 8

16/03/2023

RCE

Pag. 13 / 13

- del ricorrente se il ricorso è respinto.

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.

17. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto al § 5.2.

18. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO

R.A.F. Verifiche s.r.l. non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.

In caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità di R.A.F. Verifiche s.r.l. stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

19. RISERVATEZZA

R.A.F. Verifiche s.r.l. opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, R.A.F. Verifiche s.r.l. metterà al corrente il Cliente circa le informazioni rese note a terzi

Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Istituto, ivi compresi i laboratori di prova ed eventuali altri organismi la cui collaborazione fosse ritenuta necessaria nel corso della certificazione.